

		Sent. 2/2024/C	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		nella persona del dott. Andrea Giordano, in funzione di Giudice Unico delle	
		pensioni, ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46144 del registro di segreteria	
		proposto da:	
		OMISSIS, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso	
		dall'avv. Santino Spina	
		contro	
		l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.	
		Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi	
		Visto il ricorso;	
		Visti gli altri atti e documenti di causa;	
		Nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024, con l'assistenza del	
		Segretario, dott.ssa Alessandra Foschetti.	
		FATTO	
		Con ricorso depositato il 24 luglio 2023, il sig. OMISSIS, già appartenente al	
		Ministero della Giustizia (Polizia Penitenziaria) dal giorno 4.1.1984 sino alla	
		data di collocamento in pensione (con un'anzianità contributiva di 14 anni, 3	
		mesi e 29 giorni al 31.12.1995), ha esposto che l'INPS ha determinato il	
		trattamento pensionistico in suo favore sulla base delle aliquote previste	
		1	

dall'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché di quelle di cui al successivo art.

54.

Come pure ha dedotto il ricorrente, lo stesso ha formalmente richiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico, ma l'Ente non ha dato seguito all'istanza.

Ha concluso chiedendo:

- che venga accertato e dichiarato l'invocato diritto di parte ricorrente al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) e adeguamento del trattamento corrente previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del vantato diritto;

- con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del difensore del OMISSIS, espressamente dichiaratosi antistatario.

Con memoria di costituzione del 15 gennaio 2024, l'INPS ha dedotto che l'Ente ha emanato apposita circolare (la n. 44/2022), all'esito della quale ha riliquidato il trattamento pensionistico del sig. OMISSIS attribuendo l'aliquota di rendimento del 2.44%, con conseguente corresponsione degli arretrati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Ha, infine, specificato e documentato che gli importi dovuti a titolo di arretrati sono stati corrisposti con la rata di pensione di novembre 2023.

In subordine, ha chiesto il rigetto di ogni domanda che fosse diretta alla liquidazione degli arretrati della pensione con decorrenza dalla data del collocamento in congedo, in proposito invocando l'orientamento avallato dalla Sezione II Centrale d'Appello di questa Corte.

Ha concluso chiedendo che venga accertata e dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere nella presente controversia; con compensazione delle spese processuali.

Con memoria del 19 gennaio 2024, il ricorrente OMISSIS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte alla refusione delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale.

All'udienza del 25 gennaio 2024, nessuno è comparso per le parti costituite.

DIRITTO

Occorre scrutinare l'eccezione di cessazione della materia del contendere, formulata dall'INPS nella propria memoria del 15 gennaio 2024.

L'eccezione è fondata.

Invero, la cessazione della materia presuppone un sopraggiunto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'istante, per avere quest'ultimo conseguito l'integrale soddisfacimento delle proprie ragioni in un momento successivo a quello dell'avvio del giudizio.

Nel caso di specie, risulta provato che il bisogno di tutela della parte sia stato interamente soddisfatto e che, dunque, sia realmente venuto meno il suo interesse alla prosecuzione della lite.

È stato, infatti, emesso apposito provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico e gli importi dovuti sono stati corrisposti con la rata

di pensione del mese di novembre 2023, per come dedotto dall'INPS ed espressamente riconosciuto dal medesimo attore (che ha preso atto di quanto dedotto dall'Ente, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con memoria del 19 gennaio 2024 – ove si legge *“con il cedolino di novembre 2023, la parte ricorrente ha ricevuto quanto dovuto [...] conseguentemente, la resistente ha ottemperato a quanto richiesto con ricorso”*).

Conformemente all'univoco indirizzo pretorio in materia (ad es., Cass. civ., Sez. II, 29 luglio 2021, n. 21757), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla totalità dei *petita* veicolati da parte ricorrente.

Ciò posto, ai fini dell'applicazione del canone della soccombenza virtuale, appare opportuno evidenziare quanto segue.

La legge n. 335/1995 (art. 1, comma 13) ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione *“secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”* (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento).

Per i dipendenti, come parte ricorrente, che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il c.d. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita all'anzianità successivamente maturata è computata secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1, comma 12, legge n. 335/1995).

Segnatamente, il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all'ultima retribuzione in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più, cfr. l'art. 7, legge n. 503/1992) in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensione A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo. Ciò premesso, è opportuno ricordare che l'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”*. In ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e che a tale data avevano un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni si sono contrapposti due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, tale norma e, quindi, l'aliquota del 44% sarebbero state applicabili soltanto ai militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, la cui pensione fosse stata calcolata unicamente con il sistema retributivo. La giurisprudenza prevalente aveva valorizzato, invece, la previsione del secondo comma dell'art. 54, riferita ai militari con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni, per dedurne l'applicabilità alla generalità dei militari. Da ultimo, la questione controversa è stata affrontata dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede di decisione di questione di massima (Sezioni Riunite, 4 gennaio 2021, n. 1/QM/2021).

All'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del d.P.R. n. 1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni Riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: *“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.*

Successivamente, le Sezioni riunite, con sentenza 9 settembre 2021, n. 12/QM/2021, hanno affermato il seguente ulteriore principio di diritto, estendendo quanto statuito con la pronuncia Sezioni Riunite, 4 gennaio 2021, n. 1/QM/2021 a coloro che, come l'odierno ricorrente, avessero maturato un’anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.*

Da ultimo, l’art. 1, comma 101, legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha ex professo applicato i principi *de quibus* al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nel cui contesto rientra il sig. OMISSIS, già dipendente della Polizia

penitenziaria (*“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”*).

Ricorrendo i presupposti di applicazione dei richiamati principi di diritto, considerato il canone della soccombenza virtuale, si condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l’INPS al rimborso, a favore del difensore dichiaratosi antistatario, del compenso spettante alla difesa, che liquida in € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto *“Codice in materia di protezione di dati personali”*, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti

